

ASSOCIAZIONE BANDISTICA CITTA' DI AOSTA

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Aosta, via Chablon n. 2, l'associazione culturale denominata "Associazione Bandistica Città di Aosta" nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'"Associazione Bandistica Città di Aosta", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Perpetuare la tradizione della Banda Municipale di Aosta, svolgendo le attività musicali spettanti tradizionalmente alla Banda stessa, sia mediante concerti che mediante sfilate;
- b) Favorire lo sviluppo e l'interesse dei cittadini verso la musica, e in particolar modo verso la musica bandistica;
- c) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) Organizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concerti e riunioni a carattere culturale e musicale;
- b) Partecipare a manifestazioni a carattere culturale e musicale organizzate da terzi;
- c) Organizzare corsi di apprendimento e preparazione musicale;
- d) Incentivare l'interesse musicale di tipo bandistico dei propri Associati, anche tramite la proposizione di iniziative a carattere ricreativo;
- e) Organizzare ogni iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali o al mantenimento dell'Associazione stessa e delle sue attività prevalenti.

Art. 5. Per il perseguitamento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie

finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale ed effettuare attività commerciali e produttive marginali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che accettando gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, condividono gli scopi dell'Associazione ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee ed essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con comunicazione scritta, dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci maggiorenni partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci minorenni possono essere rappresentati in Assemblea, con diritto di voto, da un soggetto esercente la patria potestà. I Soci minorenni e chi li rappresenta in Assemblea, non possono essere eletti alle cariche associative.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Per la gestione di corsi di musica o particolari attività l'Associazione potrà avvalersi del lavoro retribuito dei propri soci e/o di terzi.

Ai soci potranno essere riconosciuti rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organî sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Proibiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso i locali della sede sociale, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) stabilisce il compenso dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- e) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- h) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- i) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- c) nomina il tesoriere e il segretario e li revoca;
- d) nomina e revoca il Maestro - Direttore;
- e) nomina i docenti della scuola di musica;
- f) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- h) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- i) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- j) conferisce procure generali e speciali;
- k) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'Assemblea provvede alla necessaria sostituzione.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inherente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inherente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Probiviri

Art. 26. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre e scelti tra gli associati con almeno dieci anni di anzianità associativa, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La carica di Probivoiro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Non sono eleggibili alla carica di Probiviro gli associati che intrattengano con l'Associazione rapporti di tipo economico o di lavoro.

Il Collegio dei Probiviri decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di soci, per controversie interne all'Associazione, con lodo arbitrale inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri rilascia parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

Direzione musicale

Art. 27. Il complesso bandistico è diretto da un Maestro - Direttore, la cui nomina o revoca spetta al Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

Art. 28. Il Maestro è il direttore tecnico ed artistico del complesso e viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea dei soci. In relazione all'attività svolta esso è inquadrato come lavoratore dipendente, autonomo o collaboratore coordinato e continuativo.

Il Maestro – Direttore deve essere in possesso di diploma di strumento rilasciato da un conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, oppure di una laurea di secondo livello in strumento, rilasciato da un conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato.

Il Maestro – Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed assentandosi durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona o figura.

Il Maestro – Direttore nomina il suo vice e due capi banda, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il vice maestro collabora con lui alla direzione musicale e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce a tutti gli effetti. I capi banda coadiuvano il Maestro nel corso delle esibizioni bandistiche e nelle prove settimanali. Per tali incarichi non spetta ai collaboratori alcun compenso.

Il Maestro – Direttore esercita le seguenti funzioni:

- Organizza le prove settimanali;

- Organizza le prestazioni richieste al complesso;
- Sceglie il repertorio musicale da eseguire, sentiti i suoi collaboratori;
- Segnala al Consiglio Direttivo gli strumenti musicali da acquistare e ne fissa la priorità d'acquisto;
- Tiene i rapporti con gli enti ed i soggetti richiedenti le prestazioni bandistiche, per ciò che concerne la parte tecnico-musicale concordata con il Consiglio Direttivo;
- Dirige la scuola di musica;
- Nella sua funzione di direttore scolastico propone al Consiglio Direttivo l'organico dei docenti da incaricare nelle varie materie e predisponde una proiezione dei costi ed un programma didattico da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Nomina il vice-direttore della scuola fra i docenti individuati dal Consiglio Direttivo;
- Raccoglie le iscrizioni e svolge il lavoro di segreteria per l'intera organizzazione scolastica;
- Al termine di ogni anno scolastico relaziona al Consiglio Direttivo sull'andamento della scuola di musica;
- Esercita il controllo sui docenti in ambito musicale e ne vigila il buon comportamento.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione sulla gestione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni posseduti, i saldi della cassa e dei conti correnti, i debiti ed i crediti, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Aosta, lì 11 ottobre 2013